SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 21 aprile 2010, n. **101**.

Regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. *(10G0122)* . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO 1° giugno 2010.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2010-2012 riguardante il personale della carriera prefettizia. *(10A08260)* . . *Pag.* 5

Ministero della giustizia

DECRETO 10 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stamati Anabella Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(10A07985)*. . . . . *Pag.* 6

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Associazione italiana mediazione arbitrato conciliazione - A.I.M.C.A.», in Napoli. *(10A07982)* . . *Pag.* 7

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2010.

Modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007, 27 ottobre 2008, 15 ottobre 2009 e 15 febbraio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione non riconosciuta «ADR Network», in Roma. *(10A07986)* . . . *Pag.* 8

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 maggio 2010.

Deleghe conferite al Sottosegretario di Stato on. Sonia Viale. *(10A08299)* . . . . *Pag.* 9

DECRETO 3 giugno 2010.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2003/2010 e 1° dicembre 2007/2014, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° giugno 2010 e scadenza 1° dicembre 2010. *(10A08267)* . . *Pag.* 9

DECRETO 24 giugno 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020, settima e ottava tranche. *(10A08284)*. . . . . . *Pag.* 10

DECRETO 1° luglio 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Una barca di soldi». *(10A08297)* . . . . *Pag.* 11

DECRETO 1° luglio 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le ricchezze del nuovo mondo on line». *(10A08298)* . . . . *Pag.* 13

Ministero della salute

DECRETO 9 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Boldt Beatrix, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07989)* *Pag.* 16

DECRETO 9 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stancheva Elka Boyanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07990)* . . . . *Pag.* 16

DECRETO 9 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kamin Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07991)* *Pag.* 17

DECRETO 9 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Matusewicz Sadushi Joanna Helena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A07992)* . . . . *Pag.* 18

DECRETO 11 giugno 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato «Compo Axoris pronto uso». *(10A08202)* . . . . *Pag.* 18

DECRETO 11 giugno 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfluralin revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 febbraio 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(10A07984)*. . . . *Pag.* 21

DECRETO 18 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thadathil Anitha Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08114)*. . . . . *Pag.* 22

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «Rabat coop. Società cooperativa», in Montagnana e nomina del commissario liquidatore. *(10A07983)* . . . . *Pag.* 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario delegato per lo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton World Series»

DECRETO 24 giugno 2010.

Modificazione della composizione della commissione generale d'indirizzo per garantire un'efficace azione di programmazione degli interventi e delle opere, nonché per curare gli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni inerenti lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena. *(10A08261)* . . . . . *Pag.* 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Rilascio di *exequatur* *(10A08115)*. . . . . *Pag.* 24

Rilascio di *exequatur* *(10A07993)* . . . . *Pag.* 24

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Valencia (Venezuela). *(10A08119)* . . . . *Pag.* 24

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Daiprim» *(10A07987)* . . . . *Pag.* 25

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Apsamix Colistina 40 mg/g». *(10A07988)* . . . . *Pag.* 25

Revoca su rinuncia della registrazione del presidio medico chirurgico denominato «EZ ScrubTM 747 con Clorexidina». *(10A08117)* . . . . *Pag.* 25

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 11/09 adottata in data 16 ottobre 2009 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi - ENPAP. *(10A08123)* *Pag.* 25

Approvazione della delibera n. 237 adottata in data 19 novembre 2009 dalla Cassa nazionale del notariato *(10A08124)*. . . . . *Pag.* 26

Agenzia italiana del farmaco

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Albumina Baxter» *(10A08128)* . . . . *Pag.* 26

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Humulin» *(10A08129)* . . . . *Pag.* 26

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Rectogesic» *(10A08130)* . . . . *Pag.* 26

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Extraneal» *(10A08131)* . . . . *Pag.* 26

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 17 del 14 giugno 2010 *(10A08116)* . . . . *Pag.* 27

Camera di commercio di Firenze

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(10A08125)*. . . . . *Pag.* 27

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 145

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 16 giugno 2010.

Decima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. *(10A07844)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 146

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ipsocin» *(10A08090)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zitroneg» *(10A08091)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Azacid» *(10A08092)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebirin» *(10A08093)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebistalin» *(10A08094)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebithan» *(10A08095)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Actavis» *(10A08096)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Alter» *(10A08097)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Doc Generici» *(10A08098)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Doc» *(10A08099)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Dr. Reddy's» *(10A08100)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo EG» *(10A08101)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Hexal» *(10A08102)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Mylan Generics Italia» *(10A08103)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Mylan Generics» *(10A08104)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Mylan Italia» *(10A08105)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Mylan» *(10A08106)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Pensa» *(10A08107)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Ratiopharm» *(10A08108)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Sandoz» *(10A08109)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Teva» *(10A08110)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Torrent» *(10A08111)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Winthrop» *(10A08112)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebizita» *(10A08113)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 aprile 2010, n. **101**.

Regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove è previsto che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194 del 18 agosto 2006;

Ritenuto necessario istituire uno specifico regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese attraverso l'organizzazione di un sistema aperto destinato ad incoraggiare gli investitori a fornire capitale di rischio;

Vista la decisione della Commissione europea C (2008) 3361 del 1° luglio 2008, Aiuto di Stato n. 304/2007, con la quale è stato autorizzato il predetto regime di aiuto per la promozione degli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 3408 del 10 febbraio 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) PMI: le imprese come definite dalla Commissione europea con raccomandazione 2003/361 del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della stessa;

b) capitale di rischio: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita ed espansione (fasi seed, start-up e di espansione);

c) equity (capitale proprio): quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata da azioni o quote emesse per gli investitori;

d) quasi-equity: strumenti il cui rendimento, per chi li detiene (chi effettua l'investimento/concede il prestito), si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria, e non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;

e) seed capital: finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo di un'idea imprenditoriale che precedono la fase di start-up;

f) start-up capital: finanziamento concesso alle imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;

g) capitale di espansione: finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;

h) venture capital: l'investimento in imprese destinatarie non quotate da parte di fondi di investimento che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni; comprende l'early-stage capital e il capitale di espansione, ma non include il finanziamento di sostituzione ed i buy-out;

i) fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso: indica il fondo comune di investimento in cui l'ammontare del capitale da sottoscrivere ed il numero delle quote sono stabiliti al momento dell'istituzione del fondo stesso ed il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto solo a scadenze predeterminate;

l) early-stage capital: capitale per le fasi iniziali di un'impresa e comprende il seed capital e lo start-up capital;

m) capitale di sostituzione: acquisto di azioni o quote esistenti di una società da parte di un altro organismo di investimento in private equity o da parte di uno o più altri azionisti;

n) private equity: investimento nel capitale proprio di società non quotate in borsa, compresi il venture capital, il capitale di sostituzione e i buy-out;

o) buy-out ovvero acquisizione con indebitamento: acquisizione, attraverso una trattativa o un'offerta pubblica di acquisto, di almeno una percentuale di controllo del capitale proprio di un'impresa da parte degli azionisti esistenti al fine di rilevarne gli attivi e le operazioni;

p) strategia di uscita: liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendi-

mento; comprende la vendita commerciale, la liquidazione, il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica;

q) zone assistite: le aree del territorio nazionale che rientrano nel campo di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) o 87.3.c) del trattato CE;

r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

s) soggetti intermediari: banche e intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie applicabili, i corrispondenti organismi aventi sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia.

Art. 2.

Finalità del regolamento

1. Il presente decreto individua modalità d'intervento pubblico a sostegno di operazioni di finanziamento nel capitale di rischio delle PMI nelle fasi iniziali della loro crescita e nella fase di espansione, nel rispetto delle vigenti norme in materia di intermediazione finanziaria e di aiuti di Stato, anche con riferimento ai divieti e limitazioni previsti dalla vigente normativa comunitaria per taluni settori di attività. Le PMI beneficiarie non devono essere quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o su un mercato non quotato dei titoli di una borsa valori.

2. Dall'ambito di applicazione dell'intervento di cui al presente decreto sono esclusi gli investimenti diretti nel capitale delle PMI da parte del Ministero, ovvero delle altre amministrazioni di cui all'articolo 12 del presente decreto.

Art. 3.

Forme dell'intervento

1. L'intervento di cui al presente decreto si attua attraverso la partecipazione di risorse pubbliche in operazioni finanziarie, proposte e gestite dai soggetti intermediari e selezionate sulla base della procedura di cui all'articolo 6, che prevedono l'utilizzo delle seguenti forme tecniche:

a) sottoscrizione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso;

b) coinvestimento in fondi di garanzia, gestiti da soggetti intermediari, aventi ad oggetto la concessione di garanzie, su strumenti di equity e quasi-equity, in favore di sottoscrittori di capitale di rischio delle PMI e/o di fondi di venture capital, ovvero a copertura di prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio;

c) strumenti finanziari in favore di soggetti intermediari, destinati alla acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio delle PMI. Il rendimento di tali strumenti finanziari deve essere correlato all'andamento del valore economico corrente delle partecipazioni.

2. Il bando o avviso pubblico di cui all'articolo 6, comma 1, indica la forma tecnica da utilizzare nell'ambito di quelle previste al comma 1, ovvero invita i soggetti intermediari a proporre forme tecniche, anche diverse da quelle indicate al comma 1, dai medesimi ritenute più idonee ed efficaci in relazione al perseguimento delle finalità pubbliche indicate.

3. Nel caso in cui, a seguito della procedura competitiva stabilita all'articolo 6, venga selezionata una operazione finanziaria in cui sia previsto l'utilizzo di una forma tecnica non compresa tra quelle di cui al comma 1, si avvia la procedura di verifica di compatibilità con il trattato CE prevista dall'articolo 7.

Art. 4.

Condizioni e misura dell'intervento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, le operazioni finanziarie proposte dai soggetti intermediari, ai fini dell'ammissibilità all'intervento di cui al presente decreto, devono rispettare le seguenti condizioni:

a) nel caso in cui l'intervento sia attuato attraverso l'impiego della forma tecnica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, la sottoscrizione di quote effettuata con risorse pubbliche non può superare il 50% dell'ammontare complessivo del fondo di investimento, ovvero il 70% nel caso di fondi espressamente destinati ad investimenti in PMI situate in zone assistite;

b) nel caso in cui l'intervento sia attuato attraverso l'impiego delle forme tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, la quota di partecipazione pubblica non deve superare il 50% dell'importo complessivamente investito; nel caso di fondi di garanzia aventi ad oggetto la concessione di garanzie su operazioni in capitale di rischio nelle PMI, la copertura pubblica di perdite sottostanti è limitata al 50% degli investimenti garantiti nominali;

c) le scelte di investimento dei fondi nelle PMI devono essere basate su criteri commerciali, ossia orientate solo a fini di profitto;

d) la tranche di investimento in capitale di rischio finanziata attraverso l'intervento di cui al presente decreto non deve essere superiore, per ciascuna PMI destinataria, a 1,5 milioni di euro su un periodo di dodici mesi; la tranche comprende sia gli investimenti effettuati dai fondi pubblici che i coinvestimenti privati;

e) gli investimenti nel capitale di rischio devono essere limitati fino alla fase di espansione per le piccole imprese di tutto il territorio nazionale e per le medie imprese situate in zone assistite, nonché fino alla fase start-up per le medie imprese situate in zone non assistite;

f) devono essere escluse le operazioni che prevedono la partecipazione al capitale di imprese operanti nei settori della costruzione navale, del carbone e dell'acciaio, nonché di imprese in difficoltà, così come definite dagli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»;

g) devono essere esclusi gli aiuti in favore di attività connesse alle esportazioni, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, e gli aiuti subordina-

ti all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

h) le decisioni di investimento devono essere assunte a fronte di programmi proposti da PMI economicamente redditizie, sulla base di business plan dettagliati, che forniscono informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti, e che consentono di stimare preventivamente la redditività degli investimenti;

i) gli investitori privati devono essere adeguatamente rappresentati nel processo decisionale relativo agli investimenti;

l) per ogni investimento in capitale di rischio deve essere prevista una strategia di uscita chiara e realistica, secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento.

2. I soggetti intermediari possono presentare, fornendo dettagliata motivazione in relazione alla esistenza di specifici casi di fallimento del mercato, proposte di operazioni finanziarie in deroga ad una o più delle condizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui, a seguito della procedura competitiva di cui all'articolo 6, tali proposte vengano selezionate, si avvia la procedura di verifica di compatibilità con il trattato CE prevista dall'articolo 7.

Art. 5.

Effetto di incentivazione

1. Le operazioni finanziarie proposte sono volte alla realizzazione di misure che incoraggino gli investitori privati ad apportare capitale di rischio alle PMI, anche attraverso una remunerazione dei capitali pubblici a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori. La quantificazione di tali misure di incentivazione, al fine di garantire che l'aiuto derivante dall'intervento di cui al presente decreto sia limitato al minimo indispensabile, è utilizzata quale criterio di selezione nell'ambito dei principi stabiliti all'articolo 6, in particolare al comma 3, lettera *h)*.

Art. 6.

Procedura competitiva

1. Il Ministero, ovvero le altre amministrazioni di cui all'articolo 12, provvedono alla pubblicazione di bandi o avvisi per la presentazione da parte dei soggetti intermediari di proposte di operazioni finanziarie con cui effettuare l'intervento.

2. Attraverso i bandi o avvisi pubblici di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

a) gli obiettivi di sviluppo che si intendono perseguire;

b) l'ammontare di risorse disponibili;

c) eventuali ulteriori requisiti dei soggetti intermediari che possono presentare domanda di partecipazione;

d) indicazioni sulle forme tecniche dell'intervento di cui all'articolo 3;

e) le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei soggetti interessati;

f) i criteri di selezione delle domande, nel rispetto di quanto previsto al comma 3;

g) le modalità con le quali verrà svolta l'attività di controllo e monitoraggio di cui all'articolo 9;

h) i dati, le informazioni e le relative modalità di trasmissione, che i soggetti intermediari dovranno fornire per il controllo, il monitoraggio e la valutazione delle operazioni finanziarie ammesse all'intervento di cui all'articolo 9;

i) le cause specifiche di revoca degli interventi, che riguarderanno il mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento delle proposte.

3. Le operazioni finanziarie proposte sono valutate sulla base dei criteri indicati nei bandi o avvisi di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti principi cui è improntata la selezione:

a) equilibrata ripartizione del rischio tra tutti i soggetti che partecipano all'operazione finanziaria proposta;

b) impegno di risorse pubbliche richieste, in termini sia assoluti che rispetto alle risorse finanziarie private impiegate nell'operazione proposta;

c) adeguatezza della struttura dei soggetti richiedenti per l'attività di valutazione e investimento nel capitale di rischio di PMI, anche in termini di esperienza e professionalità;

d) numero, tipologia, ammontare e area geografica dei previsti investimenti;

e) ambiti di attività nei quali si propone di effettuare gli investimenti;

f) procedure proposte dai soggetti intermediari per la gestione delle operazioni finanziarie e per la selezione degli investimenti;

g) trasparenza delle informazioni sull'attuazione delle operazioni proposte e sulle PMI finanziate;

h) combinazione rischio/rendimento dell'operazione finanziaria proposta e misura delle condizioni preferenziali previste in favore degli investitori privati;

i) garanzia di accesso all'operazione per gli investitori privati;

l) misura delle commissioni di gestione richieste dal soggetto intermediario proponente e prevalenza della componente variabile, direttamente correlata al risultato degli investimenti, rispetto alla eventuale componente fissa delle medesime commissioni di gestione;

m) adeguatezza del sistema dei controlli proposto dal soggetto intermediario per la corretta gestione dell'operazione finanziaria.

4. Tra i principi selettivi stabiliti al comma 3 è riconosciuta priorità alla misura delle condizioni preferenziali previste in favore degli intermediari, di cui alla lettera *h)*, e alla misura delle commissioni di gestione richieste dal soggetto intermediario proponente, di cui alla lettera *l)*. La misura delle predette condizioni preferenziali e delle commissioni di gestione richieste dal soggetto intermediario deve essere limitata al minimo indispensabile e deve essere valutata in rapporto ai livelli generalmente riconosciuti dal mercato.

5. Sulla base degli esiti dell'attività istruttoria e di valutazione viene adottato il decreto di assegnazione delle risorse.

Art. 7.

Compatibilità delle operazioni finanziarie con il trattato CE

1. Per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 4, comma 2, l'ammissione all'intervento di cui al presente decreto è subordinata all'esito positivo della procedura di verifica, prevista dalle vigenti disposizioni comunitarie, di compatibilità con il trattato CE.

Art. 8.

Revoche

1. Al verificarsi dei casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *i)*, si dispone la revoca, totale o parziale, degli interventi, sono interrotti i versamenti ai soggetti intermediari interessati e si procede al recupero delle somme dagli stessi dovute.

Art. 9.

Controllo e monitoraggio

1. Il Ministero, ovvero le altre amministrazioni di cui all'articolo 12, provvedono al controllo e al monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi realizzati ai sensi del presente decreto al fine di verificarne lo stato di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti intermediari selezionati. Il controllo è relativo alla verifica, formale e sostanziale, delle operazioni realizzate in termini di conformità degli investimenti e dei soggetti finanziati rispetto agli obiettivi ed agli impegni assunti dai soggetti intermediari. Il monitoraggio è rivolto alla valutazione della gestione finanziaria degli interventi e dell'impatto degli stessi.

Art. 10.

Cumulo

1. Qualora gli aiuti concessi ai sensi del presente decreto siano cumulati con altre agevolazioni, di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o da enti e istituzioni pubbliche, i relativi importi massimi sono ridotti del 50%, ovvero del 20% per le PMI destinatarie situate in zone assistite.

Art. 11.

Divieti

1. Gli aiuti previsti dal presente decreto non possono essere concessi a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Art. 12.

Attuazione da parte di altre amministrazioni

1. Le amministrazioni diverse dal Ministero che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione degli aiuti previsti dal presente decreto, ne danno preventiva comunicazione agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonché l'omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale di quanto previsto dal presente decreto. I criteri e le modalità per la trasmissione delle predette comunicazioni e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio sono fissati dal Ministero.

Art. 13.

Relazioni annuali

1. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alla attuazione del presente regime di aiuto comprendenti, in particolare, una tabella riassuntiva con una suddivisione degli investimenti effettuati, un elenco di tutte le imprese beneficiarie degli interventi, una breve descrizione dell'attività dei fondi di investimento con dettagli sulle operazioni potenziali verificate e delle operazioni effettivamente compiute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 127

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente

le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.».

— La decisione della Commissione europea C (2008) 3361 del 1° luglio 2008, aiuto di Stato n. 304/2007, è pubblicata sul sito dell'Unione europea all'indirizzo Internet http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2007/n304-07.pdf

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1998, n. 99.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— La Raccomandazione 2003/361 del 6 maggio 2003 della Commissione europea è pubblicata nella GUCE del 20 maggio 2003.

— Il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della succitata raccomandazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005.

— Si riporta il testo dell'art. 87.3a) e 87.3c) del Trattato CE:

«3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) (*omissis*);

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;».

10G0122

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 1° giugno 2010.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2010-2012 riguardante il personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Visti l'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 27 e 28 (quest'ultimo così come modificato dall'art. 66, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150/2009) e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», che prevedono, per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, un procedimento negoziale, che, ai sensi del menzionato art. 26, comma 3, ha «durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo»;

Visto, in particolare, l'art. 27 del predetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, «ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica», ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, «secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego»;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area interessata una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'àmbito considerato;

Ritenuto che per il personale della carriera prefettizia non è prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e che, di conseguenza, ai fini del calcolo della rappresentatività rileva esclusivamente il dato associativo, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale della carriera prefettizia sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Vista la nota prot. OM 6161/BIS/P-591 del 31 marzo 2010 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 27 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e agli artt. 13 e 15 del D.P.R.

4 aprile 2008, n. 105…», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia, riferiti al 31 dicembre 2009;

Considerato che, a seguito degli ulteriori accertamenti, sollecitati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, in relazione alla dichiarazione dell'associazione sindacale U.N.A.D.I.R. in merito al maggiore numero di deleghe rispetto a quelle risultanti al Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno ha confermato, con ministeriale prot. OM. 6161/ BIS/P-704 del 20 aprile 2010, la validità dei dati afferenti alla citata organizzazione U.N.A.D.I.R., trasmessi in precedenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il Prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il D.P.C.M. 8 maggio 2008 con il quale al Prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «….le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…..», nonché a provvedere alla «attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, riguardante il personale della carriera prefettizia è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative:

1) SI.N.PRE.F. (Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi);

2) S.N.A.D.I.P.-CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi);

3) F.P.I.- C.I.S.L.;

4) A.P. - Associazione Prefettizi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2010

Il Ministro: BRUNETTA

10A08260

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stamati Anabella Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Stamati Anabella Paula, nata a Buenos Aires il 29 ottobre 1980, cittadina italo-argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso, conseguito in Argentina ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «titulo Abogacia», conseguito presso l'«Universidad de Buenos Aires» rilasciata in data 7 dicembre 2007;

Considerato che l'istante è iscritta presso «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal», in data 14 maggio 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Stamati Anabella Paula, nata a Buenos Aires il 29 ottobre 1980, cittadina italo-argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale ed una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A07985

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Associazione italiana mediazione arbitrato conciliazione - A.I.M.C.A.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 16 marzo 2010 prot. m. dg DAG 18 marzo 2010 n. 41449.E con la quale il dott. Ferrara Natale, nato a Napoli l'8 ottobre 1967, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Associazione italiana mediazione arbitrato conciliazione - A.I.M.A.C», con sede legale in Napoli, via G. Melisurgo n. 4, C.F. e P. IVA 06518121212, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione «Associazione italiana mediazione arbitrato conciliazione» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Napoli, via Foria n. 192;

che i formatori nelle persone di:

dott. Carandente Emmanuele, nato a Giugliano in Campania (Napoli) il 1° dicembre 1961;

dott. Di Salvo Roberto, nato a Benevento l'11 agosto 1955;

prof. Ruggiero Domenico Giovanni, nato a Napoli l'11 gennaio 1969;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4 comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accreditamento dell'associazione «Associazione italiana mediazione arbitrato conciliazione», con sede legale in Napoli, via G. Melisurgo n. 4, C.F. e P. IVA 06518121212, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 8 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07982

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2010.

Modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007, 27 ottobre 2008, 15 ottobre 2009 e 15 febbraio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione non riconosciuta «ADR Network», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PP.DG 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007, 27 ottobre 2008, 15 ottobre 2009 e 15 febbraio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione non riconosciuta «ADR Network» , con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, codice fiscale 97398920583, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)*, e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 15 marzo 2010, prot. m. dg DAG 23 marzo 2010, n. 43998.E e 20 aprile 2010, prot. m. dg DAG 20 aprile 2010, n. 56232.E, 26 aprile 2010, prot. m. dg DAG 5 maggio 2010, n. 63916.E e 31 maggio 2010, prot. m. dg DAG 3 giugno 2010, n. 78753.E con le quali il dott. Crescenzo Soriano, nato ad Avellino il 4 aprile1967, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta ADR Network, chiede l'inserimento di quattro ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Carbone Giuseppe, nato ad Aviano (Pordenone) il 5 giugno 1962;

prof. Santagata de Castro Renato, nato a Napoli il 1° ottobre 1972;

dott. Silla Andrea, nato a Milano il 2 ottobre 1962;

dott. Silla Flavia, nata a Padova il 4 aprile 1957,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007, 27 ottobre 2008, 15 ottobre 2009 e 15 febbraio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione non riconosciuta «ADR Network», con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, codice fiscale 97398920583, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di quattro ulteriori unità nelle persone del dott. Carbone Giuseppe, nato ad Aviano (Pordenone) il 5 giugno 1962, del prof. Santagata de Castro Renato, nato a Napoli il 1° ottobre 1972, del dott. Silla Andrea, nato a Milano il 2 ottobre 1962 e del dott. Silla Flavia, nata a Padova il 4 aprile 1957.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 8 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07986

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 2010.

Deleghe conferite al Sottosegretario di Stato on. Sonia Viale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare il comma 404 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 134, con il quale il prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2010, n. 120, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale l'avvocato Sonia Viale è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more di una compiuta definizione dell'ambito oggettivo delle deleghe da conferire al Sottosegretario di Stato avv. Sonia Viale, il predetto Sottosegretario di Stato è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro. In particolare, è delegato a seguire, in sede referente nonché in quella consultiva, i lavori delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e delle rispettive assemblee.

Art. 2.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui all'art. 1 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 3.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio legislativo - Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 28 maggio 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 285

10A08299

DECRETO 3 giugno 2010.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2003/2010 e 1° dicembre 2007/2014, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° giugno 2010 e scadenza 1° dicembre 2010.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 114061/388 del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 14.194.394.000,00 euro;

n. 9334/403 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2007, attualmente in circolazione per l'importo di 13.273.850.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° giugno 2010 e scadenza 1° dicembre 2010;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con decorrenza 1° giugno 2010, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale

lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° dicembre 2010, è accertato nella misura dello:

0,80% per i CCT 1°.12.2003/2010 (codice titolo IT0003605380) cedola n. 14;

0,81% per i CCT 1°.12.2007/2014 (codice titolo IT0004321813) cedola n. 6.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore: CANNATA

10A08267

DECRETO 24 giugno 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.538 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 marzo, 28 aprile e 26 maggio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020, di cui al decreto del 25 marzo 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 marzo 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le

ore 11 del giorno 28 giugno 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 marzo 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 marzo 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 marzo 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 122 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 marzo 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A08284

DECRETO 1° luglio 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Una barca di soldi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Sta-

to ha affidato al R.T.I. - Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2010 che ha affidato al Consorzio lotterie nazionali la gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto l'atto di convenzione del 31 maggio 2010 che, in attuazione del decreto direttoriale in pari data, ha definito le regole per la realizzazione delle gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea ed è stato approvato con decreto direttoriale del 1° giugno 2010;

Vista la proposta presentata dal Consorzio lotterie nazionali per il lancio di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata «Una barca di soldi»;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione alla necessità di garantire la raccolta erariale, ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Una barca di soldi», in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 2009/ 22982/Giochi Ltt del 30 giugno 2009 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Una barca di soldi».

Art. 2.

Viene messo in distribuzione un unico lotto n. 50.400.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

Il biglietto presenta due distinte aree di gioco, ricoperte da speciale vernice asportabile, contraddistinte rispettivamente dalle scritte «Gioco 1» e «Gioco 2». L'area del «Gioco 1» è costituita da due sezioni. Nella prima sezione, contraddistinta dalla scritta «Numeri Vincenti» è riprodotta l'immagine di sei monete con il simbolo «€». Nella seconda sezione contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri» è riprodotta l'immagine di otto barchette di carta sotto ognuna delle quali è riportata la scritta «Premio». L'area del «Gioco 2», collocata nella parte inferiore del biglietto, è costituita da due sezioni. Nella prima sezione contraddistinta dalla scritta «Simboli vincenti» è riprodotta l'immagine di due ancore. Nella seconda sezione, contraddistinta dalla scritta «I tuoi simboli», è riprodotta l'immagine di quattro timoni sotto ognuno dei quali è riportata la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Gioco 1: si devono scoprire i numeri celati dalle sei monete presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti» ed i numeri celati dalle otto barchette di carta presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri». Se uno o più dei «Numeri vincenti» è presente, una o più volte, sotto le barchette di carta, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Gioco 2: si devono scoprire «I Tuoi simboli» ed i «Simboli vincenti». Se uno o più «Simboli vincenti» è presente, una o più volte, tra «I tuoi simboli», si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 181.775.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	10	premi di euro	500.000,00
n.	30	premi di euro	100.000,00
n.	840	premi di euro	10.000,00
n.	4,200	premi di euro	1.000,00
n.	18.900	premi di euro	500,00
n.	82.950	premi di euro	100,00
n.	226.800	premi di euro	50,00
n.	235.200	premi di euro	25,00
n.	606.900	premi di euro	20,00
n.	756.000	premi di euro	15,00
n.	2.893.800	premi di euro	10,00
n.	14.758.800	premi di euro	5,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 299

10A08297

DECRETO 1° luglio 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le ricchezze del nuovo mondo on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed

organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2010 che ha affidato al Consorzio lotterie nazionali la gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'atto di convenzione del 31 maggio 2010 che, in attuazione del decreto direttoriale in pari data, ha definito le regole per la realizzazione delle gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea ed è stato approvato con decreto direttoriale del 1° giugno 2010;

Vista la proposta presentata dal Consorzio lotterie nazionali per il lancio di una nuova lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le ricchezze del nuovo mondo on line»;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione alla necessità di garantire la raccolta erariale, ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le ricchezze del nuovo mondo on line», e che, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, ne devono essere definiti le regole di gioco, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le ricchezze del nuovo mondo on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Le ricchezze del nuovo mondo on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Le ricchezze del nuovo mondo on line»);

il prezzo della giocata (euro 2,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

l'area di gioco costituita :

in alto dalla rappresentazione di una cartina geografica dove sono indicati il luogo di partenza delle navi, rappresentato da un cerchio all'interno del quale è riprodotta l'immagine di una ancora, le rotte che saranno seguite dalle navi e nove luoghi di destinazione rappresentati da altrettanti cerchi di colore azzurro; in basso, da una sezione, all'interno della quale è riprodotta l'immagine di 5 navi;

a sinistra dell'area di gioco è riportata una sintesi delle regole di gioco e la tabella riportante l'indicazione delle combinazioni vincenti e dei relativi premi;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nel verificare, dopo aver condotto a destinazione le 5 navi scelte, le ricchezze rinvenute;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO»; in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI! HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci on line»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Le ricchezze del nuovo mondo on line», pari ad euro 100.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato. Si devono scegliere 5 navi e trascinarle, cliccandoci sopra, su altrettanti luoghi di destinazione per svelarne le ricchezze. Nella sezione in basso dell'area di gioco vengono indicati i simboli corrispondenti alle ricchezze rinvenute da ognuna delle 5 navi. Se si trovano 3 simboli uguali si vince il premio corrispondente indicato nella seguente tabella:

tre «ananas»	2 €
tre «piatti decorati»	5 €
tre «tappeti»	10 €
tre «spezie»	50 €
tre «smeraldi»	100 €
tre «gioielli»	500 €
tre «lingotti d'oro»	1.000 €
tre «diamanti»	10.000 €

Se si trova il «forziere» si vincono 100.000 €.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due soli lotti di giocate costituiti ciascuno da 350.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 350.000 giocate, ammonta ad euro 502.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	60.000	premi di €	2,00
n.	28.000	premi di €	5,00
n.	4.200	premi di €	10,00
n.	600	premi di €	50,00
n.	150	premi di €	100,00
n.	35	premi di €	500,00
n.	8	premi di €	1.000,00
n.	3	premi di €	10.000,00
n.	1	premio di €	100.000,00

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Intesa Sanpaolo con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 300

10A08298

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Boldt Beatrix, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Boldt Beatrix, nata a Rostock (Germania) l'11 giugno 1967, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Krankenschwester» conseguito in Germania presso la Scuola Professionale Medica di Rostock in data 31 agosto 1987, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che a decorrere dal giorno 1° settembre 1987 la signora Boldt Beatrix ha ricevuto dalla Repubblica Democratica Tedesca - Consiglio di Circondario della Città di Rostock il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenschwester»;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 9 marzo 2010 e relativa traduzione che certifica che «il diploma di infermiera conseguito dalla signora Boldt è quindi equiparato alla qualifica professionale registrata nell'allegato V della direttiva 2005/36/EG.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Krankenschwester» conseguito in Germania presso la Scuola Professionale Medica di Rostock in data 31 agosto 1987, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Krankenschwester» a partire dal giorno 1° settembre 1987, dalla signora Boldt Beatrix, nata a Rostock (Germania) l'11 giugno 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Boldt Beatrix è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07989

DECRETO 9 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stancheva Elka Boyanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Stancheva Elka Boyanova, nata a Sofia (Bulgaria) il 6 maggio 1961, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра" conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Stanke Dimitrov nell'anno 1981, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato dell'Autorità competente della Bulgaria - Ministero della Sanità della Repubblica bulgara in data 5 agosto 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli articoli 23, comma 1, e 33, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Stanke Dimitrov nell'anno 1981, dalla signora Stancheva Elka Boyanova, nata a Sofia (Bulgaria) il 6 maggio 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Stancheva Elka Boyanova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07990

DECRETO 9 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kamin Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Kamin Maria, nata a Rostock (Germania) il 28 dicembre 1983, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Gesundheits- und Krankenpflegerin» conseguito in Germania presso le Scuole per Infermieri, riconosciute dallo Stato, istituite presso l'ospedale Kreiskrankenhaus Gummersbach GmbH a Gummersbach in data 23 marzo 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che in data 1° aprile 2004 la signora Kamin Maria ha ricevuto dal Circondario «Oberbergischer Kreis» l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Gesundheits- und Krankenpflegerin»;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 15 maggio 2009 e relativa traduzione che certifica che il titolo in questione «attesta degli studi compiuti di una formazione corrispondente alle disposizioni della direttiva europea 77/453/CEE e che lo stesso è equiparato a quei certificati di idoneità professionale che sono descritti nella direttiva europea 2005/36/CE ...»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Gesundheits- und Krankenpflegerin» conseguito in Germania presso le Scuole per Infermieri, riconosciute dallo Stato, istituite presso l'ospedale Kreiskrankenhaus Gummersbach GmbH a Gummersbach in data 23 marzo 2004, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Gesundheits- und Krankenpflegerin» a partire dal giorno 1° aprile 2004, dalla signora Kamin Maria, nata a Rostock (Germania) il 28 dicembre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Kamin Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07991

DECRETO 9 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Matusewicz Sadushi Joanna Helena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Sadushi Joanna, nata a Wrocław (Polonia) il 17 maggio 1983, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielegniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina «Piastów Śląskich» di Wrocław nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la richiedente ha conseguito il predetto titolo con il nome di Joanna Helena Matusewicz;

Rilevato, inoltre, che sulla carta di identità n. AHD942199 rilasciata dalla Repubblica Polacca in data 20 ottobre 2005 la richiedente è denominata Sadushi Joanna Helena;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità di Governo competente della Polonia in data 7 gennaio 2010 e relativa traduzione che certifica che «l'infermiera risulta titolare di un diploma che ai sensi dell'art. 23, comma 6, conferma le qualifiche professionali che costituiscono una prova di un corso di studio terminato con esito positivo, in conformità all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ed è considerato nella Repubblica di Polonia equipollente alle qualifiche i cui titoli sono stati elencati nell'allegato V punto 5.2.2. della presente direttiva.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielegniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina «Piastów Śląskich» di Wrocław nell'anno 2005 dalla signora Joanna Helena Matusewicz, nata a Wrocław (Polonia) il 17 maggio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Sadushi Joanna Helena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07992

DECRETO 11 giugno 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato «Compo Axoris pronto uso».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 6 aprile 2006 dall'impresa Compo Agricoltura S.p.a. con sede legale in via Marconato, 8 - Cesano Maderno (MB), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato COM 109 10 AI AL contenente le sostanze attive thiamethoxam e abamectina;

Visto il decreto del 29 maggio 2007 di inclusione della sostanza attiva thiamethoxam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 gennaio 2017, in attuazione della direttiva 2007/6/CE della commissione del 14 febbraio 2007;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui abamectina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2019, in attuazione della direttiva 2008/107/CE della commissione del 25 novembre 2008;

Visto il parere favorevole espresso in data 5 novembre 2009 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione, fino al 31 gennaio 2017, del prodotto in questione, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva thiamethoxam in allegato I;

Vista la nota dell'ufficio in data 16 dicembre 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti da cui risulta che l'impresa in questione ha modificato la propria denominazione sociale in K+S Agricoltura S.p.a. con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato, 8;

Vista la nota pervenuta in data 27 aprile 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Compo Axoris pronto uso;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2017 l'impresa K+S Agricoltura Spa con sede legale in via Marconato, 8 - Cesano Maderno (MB) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato COMPO AXORIS pronto uso con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento della Impresa estera Schirm GmbH - Dieselstrasse 8, Baar-Ebenhausen, Germany.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13379/PPO.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

COMPO AXORIS PRONTO USO

Insetticida per piante da fiore e ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico

Liquido pronto all'uso

Partita n.*

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Thiamethoxam puro g 0,01 (= 0,1 g/l)

Abamectina pura g 0,0015 (= 0,015 g/l)

Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

Prescrizioni Supplementari : Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contaminazione accidentale è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto. Se il prodotto è utilizzato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Non utilizzare in forma concentrata, seguire le istruzioni del fabbricante. Durante la diluizione del prodotto indossare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la pianta trattata e pulire le superfici eventualmente contaminate. Non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. **Prodotto altamente tossico per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare al momento della fioritura e nei 10 giorni precedenti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

Thiamethoxam ....0,01 %

Abamectina.................0,0015 %

le quali, separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Thiamethoxam :

non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo

Abamectina - Trattamento in caso di:

Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.

Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza. Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.

Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:

I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibrio risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina.

In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni. Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Terapia : Sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

COMPO AXORIS PRONTO USO è un insetticida pronto all'uso per giardinaggio domestico e per piante da interni ad ampio spettro di azione. È dotato di elevata efficacia e rapidità di azione nei confronti dei più comuni parassiti che attaccano le piante ornamentali e da fiore in casa, balcone e giardino quali: crisomelidi (adulti e larve), larve di *Cacyreus marshalli* (farfallina del geranio), afidi, tripidi, aleurodidi, cicaline, cotonello e cocciniglie in genere. COMPO AXORIS PRONTO USO può essere utilizzato sia in trattamenti fogliari sia in applicazioni al terreno. Anche le larve di sciaridi, nascoste nel substrato colturale, sono controllate per mezzo delle applicazioni al terreno. Grazie all'azione sistemica ed alla lunga persistenza di azione il prodotto controlla anche gli insetti presenti in posizione riparata, preservando la pianta da nuove e successive infestazioni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

COMPO AXORIS PRONTO USO va impiegato tempestivamente alla prima comparsa degli insetti, avendo cura di bagnare bene tutte le superfici della pianta. Il prodotto può essere impiegato anche in applicazioni al terreno. In genere un trattamento è ritenuto sufficiente. Se necessario, specie nei confronti di insetti quali aleurodidi, *Cacyreus marshalli* (farfallina del geranio), cotonello e cocciniglie il trattamento deve essere ripetuto dopo 10-14 giorni.

Effettuare al massimo 3 applicazioni per infestazione (inclusa la nuova infestazione) ad intervalli di almeno 10-14 giorni. Contro le infestazioni di tripidi è bene trattare anche la pagina inferiore delle foglie. Contro le larve di *Cacyreus marshalli* (farfallina del geranio) effettuare 3 applicazioni ad intervalli di 10-14 giorni intervenendo inizialmente non appena l'insetto o il danno sono visibili.

Impieghi	Fitofagi	Dosi e modalità d'impiego
Piante ornamentali in vaso in appartamento	Afidi	**Trattamento fogliare:** fino a visibile bagnatura delle superfici trattate**Applicazione al terreno:** 25 ml ogni litro di substrato colturale
	Cocciniglie, aleurodidi, tripidi, cotonello, cicaline	**Trattamento fogliare:** fino a visibile bagnatura delle superfici trattate**Applicazione al terreno:** 50 ml ogni litro di substrato colturale
	Larve di sciaridi	**Applicazione al terreno:** 50 ml ogni litro di substrato colturale
	Larve di *Cacyreus marshalli* (farfallina del geranio)	**Trattamento fogliare:** fino a visibile bagnatura delle superfici trattate
Piante ornamentali in vaso; in fioriere e balconette in balcone e terrazzo; piante ornamentali in giardino domestico	Afidi, cocciniglie, aleurodidi, tripidi, cotonello, cicaline, (adulti e larve)	**Trattamento fogliare:** fino a visibile bagnatura delle superfici trattate

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER IL TRATTAMENTO FOGLIARE

COMPO AXORIS PRONTO USO può essere impiegato tutto l'anno. A seconda dell'altezza della pianta i quantitativi di prodotto applicabili sono i seguenti:

- Altezza pianta fino a 50 cm.: 40-60 ml/m²
- Altezza pianta tra 50 e 125 cm.: 60-80 ml/m²
- Altezza pianta oltre 125 cm.: 80-100 ml/m²

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER LE APPLICAZIONI AL TERRENO

L'applicazione al terreno è sconsigliata per colture idroponiche. Dopo l'applicazione innaffiare le piante solo tanto quanto il substrato colturale è in grado di assorbire. Il volume di substrato colturale trattabile può essere stimato nel modo seguente:

VALORI MEDI

Diametro del vaso	Volume di substrato colturale stimato
Fino a 14 cm.	1 litro
Fino a 17 cm.	2 litri
Fino a 19 cm.	3 litri
Fino a 21 cm.	4 litri
Fino a 23 cm.	5 litri
Fino a 27 cm.	8 litri
Fino a 28 cm.	10 litri

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto presenta elevata selettività sulle diverse piante ornamentali. Sotto particolari condizioni possono aversi danni sulle foglie di Dieffenbachia, Spatifillo, Begonia, Felce e Garofano e sui fiori di Kalanchoe e Azalea Japonica. È pertanto sconsigliato l'uso su queste piante. L'applicazione al terreno è sconsigliata per colture idroponiche.

ATTENZIONE: QUANTO RIPORTATO PER LE APPLICAZIONI AL TERRENO NON È APPLICABILE PER LE CONFEZIONI SPRAY A DOPPIA CAMERA

COMPATIBILITÀ: il prodotto s'impiega da solo.

CONSIGLI D'IMPIEGO

- Non trattare su foglie bagnate.
- Non trattare durante le ore più calde della giornata.

Officina di produzione :

Schirm GmbH – Dieselstrasse 8; 85107 Baar-Ebenhausen, Germany

Prodotto per Piante Ornamentali

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto:

a) Trigger: 250 – 350 – 500 – 600 – 750 -1000 ml

b) Twin-chamber spray system: 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 – 700 - 750 - 800 – 850 -1000 ml

ATTENZIONE :da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 GIU. 2010

K+S Agricoltura S.p.A.
Via Marconato, 8
I - 20031 - Cesano Maderno (MI)
Tel. 0362 5121

10A08202

DECRETO 11 giugno 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfluralin revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 febbraio 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2009 di recepimento della direttiva 2008/108/CE della Commissione del 26 novembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva benfluralin;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti benfluralin dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 28 febbraio 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfluralin non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dall'1° marzo 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfluralin revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2009;

Considerato che il citato decreto 26 febbraio 2009, art. 5, comma 1, fissa al 28 febbraio 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfluralin la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dall' 1° marzo 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 febbraio 2009.

Art. 2.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **benfluralin**, la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 26 febbraio 2009 di recepimento della direttiva 2008/108/CE della Commissione del 26 novembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	006058	GIBERLAN C	08/10/1984	SCAM S.P.A.
2.	007398	NOVAPRATI DIGITARIA	02/02/1988	PRATO LONGHI DI F. LONGHI
3.	007837	ALBA B	20/06/1989	SCAM S.P.A.

10A07984

DECRETO 18 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thadathil Anitha Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thadathil Anitha Jose, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/14598 del 18 aprile 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di infermiere, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra Thadathil Anitha Jose si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra Thadathil Anitha Jose in data 27 aprile 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2001 rilasciato dalla «Vijayanagar School of Nursing» di Bangalore (India) alla Sig.ra Thadathil Anitha Jose nata a Kothanalloor-Kerala (India) il giorno 26 maggio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La Sig.ra Thadathil Anitha Jose è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo

albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08114

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «Rabat coop. Società cooperativa», in Montagnana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di supplemento di verifica datato 8 agosto 2008, effettuato dal revisore incaricato della Confederazione cooperative Italiane e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17.02.1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Rabat coop. - Società cooperativa» con sede in Montagnana (Pordenone), costituita in data 14 luglio 2005, con atto a rogito del Notaio Salvatore dott. Lorenzo di Verona, n. REA PD-356537 è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Sandro Secchiero nato a Rovigo, il 20 gennaio 2005 con studio in Rovigo, Piazza Merlin, 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07983

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 24 giugno 2010.

Modificazione della composizione della commissione generale d'indirizzo per garantire un'efficace azione di programmazione degli interventi e delle opere, nonché per curare gli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni inerenti lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per il Grande Evento;

Visto l'art. 2, comma 7, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, così come modificato dall'art. 12 dell' dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, che rinvia ad apposito decreto del Commis-

sario delegato l'istituzione di una Commissione generale di indirizzo, composta da 7 membri, di cui due designati dal Dipartimento della Protezione Civile, due dalla Regione autonoma della Sardegna, uno dalla Provincia di Olbia – Tempio, uno dal Comune di La Maddalena ed uno dal soggetto concessionario dell'area nella quale verrà ospitata la manifestazione velica, per garantire un'efficace programmazione degli interventi nonché per curare il coordinamento degli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni connesse alla «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto il decreto n. 2 del 2 febbraio 2010 con il quale la Provincia di Olbia -Tempio ha designato come rappresentante il proprio Presidente, Avv. Anna Pietrina Murrighile;

Visto il proprio decreto n. 2682/8 del 23 aprile 2010 con il quale è stata istituita la Commissione generale di indirizzo;

Atteso che, all'esito delle elezioni amministrative tenutesi il 30 e 31 maggio 2010, si è verificato un avvicendamento alla Presidenza della Provincia di Olbia - Tempio e che il nuovo Presidente eletto della Provincia medesima è il Sen. Fedele Sanciu;

Vista la nota prot. n. 20066 del 23 giugno 2010 del Presidente della Provincia di Olbia – Tempio, con la quale è stata comunicata la designazione, con proprio Decreto n. 9 del 23 giugno 2010, dell'Arch. Giovannella Anna Mariateresa Urban quale nuovo componente della Commissione sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, la composizione della Commissione generale di indirizzo, istituita con proprio decreto n. 2682/8 del 23 aprile 2010, è così modificata: Contrammiraglio Francesco Lo Sardo; Amm. D. Lorenzo Spagnuolo; Avv. Gianfranco Duranti, in qualità di Presidente della Commissione; Ing. Gabriella Giannotti; Arch. Giovannella Anna Mariateresa Urban; Sig. Angelo Comiti; Dott. Stefano Zaghis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale della Regione stessa.

Cagliari, 24 giugno 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A08261

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 18 giugno 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Gantuya Tsevegdorj, Console onorario di Mongolia in Milano.

10A08115

Rilascio di *exequatur*

In data 16 giugno 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Anita Dolfus, Console onorario della Repubblica Francese in Firenze.

10A07993

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Valencia (Venezuela).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Maria Elizabeth Auteri, Vice Console onorario in Valencia (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Caracas);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Valencia;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Caracas;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Valencia, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Caracas;

n) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A08119

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Daiprim»

Provvedimento n. 96 del 27 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario DAIPRIM.

Confezioni:

Tanica da 1000 ml - A.I.C. n. 102009014;

Tanica da 5000 ml - A.I.C. n. 102009040.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.A - via Antonio Bianchi n. 9 - 25124 Brescia - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento:

Variazione B.II.f.1 b2: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura;

Variazione B.II.f.1 b3: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo diluizione o ricostituzione.

Sono ora autorizzate per la specialità medicinale per uso veterinario suindicata le seguenti modifiche relative all'estensione del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura del confezionamento primario (pari a 30 giorni) e al periodo di validità del prodotto finito dopo la diluizione in acqua (pari a 24 ore).

La validità ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 30 giorni;

Periodo di validità dopo diluizione in acqua conformemente alle istruzioni: 24 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07987

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Apsamix Colistina 40 mg/g».

Provvedimento n.104 del 4 giugno 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0113/001/II/003.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini APSAMIX COLISTINA 40 mg/g, nella confezione:

sacca da 25 kg - A.I.C. n. 103838013.

Titolare A.I.C.: Andres Pintaluba, S.A. con sede in Poligono Industrial Agro-Reus, C/Prudenci Bertrana, 5 - 43206 - Reus (Tarragona) - Spagna.

Oggetto: variazione tipo II: modifica tempi di attesa.

È autorizzata, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la riduzione dei tempi di attesa carni (suini) da 1 giorno a zero giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Suini - carne: zero giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A07988

Revoca su rinuncia della registrazione del presidio medico chirurgico denominato «EZ ScrubTM 747 con Clorexidina».

Con decreto di revoca n. DGFDM-VII/1557 del 18 giugno 2010 è stata revocata d'ufficio la registrazione n. 19139 del Presidio medico chirurgico denominato EZ SCRUB™ 747 con Clorexidina.

Titolare della registrazione: Becton Dickinson Italia S.p.A. con sede legale in Buccinasco (Milano) via delle Azalee n. 19, codice fiscale 00803890151.

Motivo della revoca: presenza, nella formulazione del presidio medico chirurgico su menzionato della sostanza Nonoxinol nella concentrazione percentuale di g. 5,00, vietata nei pmc come previsto dal decreto ministeriale 10 maggio 2004 (GU 24 agosto 2004, n. 198) e decreto ministeriale 30 marzo 2005 (GU 12 aprile 2005, n. 84).

10A08117

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 11/09 adottata in data 16 ottobre 2009 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi - ENPAP.

Con decreto ministeriale n. 24/IX/0012368/PSIC-L-32 del 16 giugno 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/09, adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (EN-

PAP), in data 16 ottobre 2009, concernente modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, relativamente all'art. 7, comma 1 (Pagamento dei contributi) ed all'art. 11, comma 1, 3 e 3-*bis* (Sanzioni per il ritardo nel pagamento dei contributi); all'art. 10, comma 1 (Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione).

10A08123

Approvazione della delibera n. 237 adottata in data 19 novembre 2009 dalla Cassa nazionale del notariato

Con ministeriale n. 24/IX/0012362/NOT-L-37 del 16 giugno 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, la delibera n. 237 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, in data 19 novembre 2009, concernente modifiche agli articoli 14 e 26 del Regolamento di previdenza e solidarietà.

10A08124

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Albumina Baxter»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 326 del 14 giugno 2010

Titolare: Baxter S.p.A.

Specialità medicinale: Albumina Baxter.

Provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale ALBUMINA BAXTER:

«50 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 037566015;

«50 G/L soluzione per infusione» 24 flaconcini in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 037566027;

«50 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 037566039;

«50 G/L soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 037566041;

«200 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 037566054;

«200 G/L soluzione per infusione» 70 flaconcini in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 037566066;

«200 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037566078;

«200 G/L soluzione per infusione» 56 flaconcini in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037566080;

«250 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 037566092;

«250 G/L soluzione per infusione» 70 flaconcini in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 037566104;

«250 G/L soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037566116;

«250 G/L soluzione per infusione» 56 flaconcini in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037566128;

possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 16 luglio 2010 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC.UVA/II210 del 22 marzo 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 2010, n. 89 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08128

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Humulin»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 327 del 14 giugno 2010

Titolare: Eli Lilly Italia S.p.A.

Specialità medicinale: Humulin.

Provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale HUMULIN:

«R» 1 flac. 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707011;

«I» flacone 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707035;

«30/70» flacone 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707187;

«I» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707353;

«R» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707365;

«30/70» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707391;

possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 30 giugno 2010 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/114 del 26 febbraio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2010, n.76 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08129

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Rectogesic»

Estratto provvedimento V&A.PC. n. 328 del 14 giugno 2010

Titolare: Prostrakan Limited.

Specialità medicinale: RECTOGESIC.

Provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale RECTOGESIC - 037537014/M - «4mg/Ml Unguento Rettale» Tubo In Al da 30 G,

possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 30 giugno 2010 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/166 dell'8 marzo 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2010, n.76 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08130

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Extraneal»

Estratto provvedimento V&A.PC. n. 329 del 14 giugno 2010

Titolare: Baxter S.p.A.

Specialità medicinale: EXTRANEAL.

Provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale EXTRANEAL:

1 sacca 1,5 litri - A.I.C. n. 033302011;

1 sacca 2 litri - A.I.C. n. 033302023;

1 sacca 2,5 litri - A.I.C. n. 033302035;

6 sacche semplici da 1500 ml Sy li - A.I.C. n. 033302047;

6 sacche semplici da 1500 ml Sy lii - A.I.C. n. 033302050;

6 sacche doppie da 1500 ml Sy li - A.I.C. n. 033302062;

6 sacche doppie da 1500 ml Sy lii - A.I.C. n. 033302074;

5 sacche semplici da 2000 ml Sy li - A.I.C. n. 033302086;

5 sacche semplici da 2000 ml Sy lii - A.I.C. n. 033302098;

5 sacche doppie da 2000 ml Sy li - A.I.C. n. 033302100;

5 sacche doppie da 2000 ml Sy lii - A.I.C. n. 033302112;

4 sacche semplici da 2500 ml Sy li - A.I.C. n. 033302124;

4 sacche semplici da 2500 ml Sy lii - A.I.C. n. 033302136;

4 sacche doppie da 2500 ml Sy li - A.I.C. n. 033302148;

4 sacche doppie da 2500 ml Sy lii - A.I.C. n. 033302151;

6 sacche doppie da 1500 ml con connettore lineo - A.I.C. n. 033302163;

5 sacche doppie da 2000 ml con connettore lineo - A.I.C. n. 033302175;

4 sacche doppie da 2500 ml con connettore lineo - A.I.C. n. 033302187,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 26 giugno 2010 data di scadenza dei 180 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/876 del 24 novembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2009, n. 300 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08131

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 17 del 14 giugno 2010

Il Presidente della regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2008 per gli eccezionali eventi atmosferici dei mesi di novembre - dicembre 2008 e gennaio - febbraio 2009 nel territorio della regione Toscana.

Rende noto

che con propria ordinanza n. 17 del 14 giugno 2010 ha disposto a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile la restituzione delle risorse residue sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 16 giugno 2010 parte prima.

10A08116

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto indicate imprese assegnatarie di marchio di identificazione per oggetti in metalli preziosi, non hanno adempiuto sino ad oggi all'obbligo (rinnovo annuale) previsto dall'art. 7, comma 2 decreto legislativo n. 251/1999, o quanto meno, se hanno cessato la loro attività non hanno presentato comunicazione in tal senso all'ufficio Attività ispettive della Camera di commercio di Firenze.

Si rende inoltre noto che, secondo le procedure regolamentari, l'ufficio Attività ispettive ha provveduto alla comunicazione dell'avviso di inizio procedura amministrativa per la cancellazione delle stesse dal registro degli assegnatari, tramite lettere raccomandate a.r., inviate sia alla sede legale dell'azienda che alla residenza del legale rappresentante, nonché tramite pubblicazione nell'Albo pretorio dei comuni ove le imprese hanno la sede legale e nell'Albo della Camera di commercio di Firenze. Decorsi i termini di pubblicazione del citato avviso, il dirigente del settore ha disposto, con determinazione n. 398 dell'11 giugno 2010, l'annullo dei seguenti marchi di identificazione e la cancellazione delle relative ditte dal registro degli assegnatari:

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni non restituiti
1326 FI	Officina*orafa di Sanseverino Silvio	Firenze	4
1364 FI	Dedalo di Salucci Alessandro & C. sas	Barberino Val d'Elsa	2
1546 FI	Swaili Diffusioni s.r.l. in Liquidazione	Firenze	10
1614 FI	Celsa di Rojas Maria Marcina	Firenze	non in dotazione
1656 FI	Silver Italy s.r.l.	Firenze	6
1685 FI	Mars International di Gupta Rajneesh	Firenze	2
1686 FI	AEG s.r.l.	Scandicci	4
1703 FI	Laboratorio oreficeria Sadik di Sadik Abdessamad Fucecchio 2	Fucecchio	2
1712 FI	Daniela Pelosini	Sesto Fiorentino	2
1721 FI	Jesmoon accessori di Collina Laura	Firenze	non in dotazione
1729 FI	La Certosa s.r.l.	Firenze	4
1746 FI	Argenteria Piccioli s.r.l. in liquidazione	Lastra a Signa	non in dotazione

Regolare denuncia in tal senso è stata inoltrata alla Questura di Firenze alla quale si è anche provveduto a segnalare l'impossibilità di recupero dei punzoni, a suo tempo assegnati.

Si diffidano, altresì, da ogni loro ulteriore utilizzo gli eventuali detentori dei punzoni indicati come «non restituiti», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze.

10A08125

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-154) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100100705

€ 1,00